

CdE



02805 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - T

Dott. MARIO	CICALA	Presidente
Dott. MARCELLO	IACOBELLIS	Consigliere
Dott. ANTONINO	DI BLASI	Rel. Consigliere
Dott. GIUSEPPE	CARACCILO	Consigliere
Dott. ANTONELLO	COSENTINO	Consigliere

R. G. N. 8724/2011

Cron. 2805

Rep.

Ud. 20.12.2012

Oggetto: IRPEF  
Sentenza Vizio di  
motivazione.

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

BN

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in  
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata  
RICORRENTE

CONTRO

C	R	residente a Casamicciola Terme, INTIMATA
---	---	--

AVVERSO

la sentenza n. 20.41.2010 della Commissione Tributaria  
Regionale di Napoli - Sezione n.41, in data  
29.01.2010, depositata il 12.02.2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di  
Consiglio del 20 dicembre 2012, dal Relatore Dott.

3954  
12



Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.8724/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 20/41/10, depositata il 12 febbraio 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di  , esercente la professione di avvocato, e successivamente deceduto, inerente all'avviso di accertamento relativo all'Irpef per il 1998, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'atto impositivo si basava su elementi standardizzati, che tuttavia erano stati smentiti dalla documentazione prodotta dal contribuente, col quale peraltro non c'era stato un previo contraddittorio, senza che di contro l'agenzia avesse fornito la prova della pretesa azionata.  , madre esercente la potestà del genitore sulla figlia minore  , unica erede del defunto contribuente, non si è costituita.

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di



norme di legge e vizio di motivazione, in quanto la CTR non considerava che doveva fornire gli elementi necessari al fine di esplicitare il procedimento argomentativo, in virtù del quale perveniva al giudizio espresso, mentre ciò non si verificava nella specie.

Il motivo è fondato, in quanto, com'è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili <<dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta>>, come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dall'art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'art. 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, giacchè il giudice del gravame non indicava le ragioni, per le quali ometteva di esaminare la questione attinente all'acquisto di un'autovettura oltre che di un appartamento, senza che gli assegni bancari e circolari prodotti potessero denotare che si sarebbe trattato di una donazione del padre.

La censurava, che peraltro rimane assorbita dal primo motivo, comunque va condivisa, giacchè gli elementi presuntivi adottati dall'agenzia non potevano ritenersi superati da quelli dedotti dal contribuente per la loro genericità.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

Roma, 21 settembre 2012. Il Relatore Salvatore

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long, sweeping tail.



Bognanni.

La CORTE,

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Ritenuto che sulla base delle argomentazioni svolte in relazione e dei principi ivi richiamati, il ricorso va accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione;

Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012.

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

Il Presidente

Mario Cicala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

06 FEB. 2013



Il Funzionario Giudiziario